

Spett.li/le

Comune di Udine  
Via Lionello, 1 – 33100 – Udine

Al Sindaco  
Pietro Fontanini

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Enrico Berti

e.p.c.

alla Garante regionale per i diritti della persona del Friuli Venezia Giulia  
Fabia Mellina Bares  
Piazza Oberdan 6 - 34131 Trieste

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Largo Chigi, 19 – 00187 Roma

**OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) (TARI – IMU – TASI) del Comune di Udine approvata dal Consiglio comunale di Udine lunedì 25 febbraio 2019**

Egr. Sig.ri/ra,

L'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) è un'associazione nazionale, presente anche nel FVG, formata da avvocati, giuristi, studiosi ed operatori legali e sociali che ha lo scopo di promuovere la promozione dei diritti dei cittadini stranieri in Italia, ivi compresa la loro tutela da discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o l'elemento etnico-razziale e/o il credo religioso nell'ambito del lavoro, dell'accesso ai beni e servizi e nella fruizione dei diritti fondamentali.

Con la presente, si intende richiamare la Vostra attenzione sulle recenti modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) (TARI – IMU – TASI) del Comune di Udine approvata dal Consiglio comunale di Udine lunedì 25 febbraio 2019 che, a nostro avviso, introducono profili discriminatori nei confronti dei cittadini professanti le fedi e le confessioni religiose che non hanno stipulato ad oggi un'intesa con lo Stato italiano.

Si fa qui riferimento alla modifica apportata all'art. 28 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) (TARI – IMU – TASI) del Comune che esclude dall'applicazione della tariffa TARI i locali *“adibiti in via permanente al culto di professioni religiose che, oltre a quella cattolica, sia ammessa dallo Stato italiano sulla base delle intese, escluse, in ogni caso, le abitazioni dei ministri del culto, le relative pertinenze ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso”*. Da tale esenzione al pagamento risultano quindi esclusi coloro che professano le fedi religiose che non hanno ad oggi sottoscritto un'intesa con l'Italia.

A tale riguardo, la modifica di nuovo regolamento comunale è sicuramente incompatibile con il principio di laicità (sentenza della Corte Costituzionale 203/1989) e di uguaglianza delle confessioni religiose dinanzi alla legge di cui all'art. 8 Cost. in relazione all'esercizio della libertà religiosa di cui all'art. 19 e all'art. 20, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Quest'ultima ha più volte affermato che eventuali interventi promozionali della libertà religiosa da parte dello Stato e delle istituzioni regionali e locali, quali contributi pubblici o interventi o benefici finanziari o fiscali collegati all'esercizio del culto, non possono essere limitati alla sola confessione cattolica e a quelle che avessero stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 8 c. 3 Costituzionale. Si sono espresse in questo senso, in particolare la sentenza Corte Costituzionale n. 195/1995 in materia di interventi finanziari previsti dalla legislazione regionale dell'Abruzzo volti a coprire i costi di urbanizzazione in relazione alla costruzione dei luoghi di culto, così come la sentenza della Corte Costituzionale n. 346/2002, in relazione ad analoga legislazione della Lombardia.

In particolare, nella sentenza della Costituzionale n. 195/1993, si afferma che *“il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza (...) va garantito (...) in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa”*.... *“Ne consegue - conclude la Corte Costituzionale- che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza”*.

La ratio dello strumento delle Intese è, infatti, quello di adattare l'ordinamento alle specificità di ciascuna fede religiosa, non certo quella di fondare discriminazioni nei confronti delle altre confessioni religiose che ne sono prive.

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea l'importanza che venga ripristinato il contenuto precedente dell'art. 28 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) (TARI – IMU – TASI) del Comune di Udine. Riteniamo particolarmente grave la situazione che si è venuta a determinare con l'applicazione della nuova norma del suddetto Regolamento in quanto le nuove misure risultano illegittime ed incostituzionali.

Restiamo a disposizione anche per un eventuale incontro di approfondimento della materia, per il quale potete contattarci ai recapiti del Servizio Antidiscriminazione ASGI – [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it) , 3515542008 o alla Segreteria organizzativa – [info@asgi.it](mailto:info@asgi.it) – 3894988460.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete riservare alla presente, porgiamo i nostri saluti.

Milano, 28.2.2019

Dr.ssa Paola Fierro 

ASGI-servizio antidiscriminazione